

**COMUNE DI ACRI**

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N°5****DATA 26.1.2017**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE IMPOSTE, TASSE LOCALI E TARIFFE PER SERVIZI PRODUTTIVI E A DOMANDA INDIVIDUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 246 E 251 DEL D.LGS N.267/2000.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **26** del mese di **gennaio**, alle **ore 15,00** nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, straordinaria ed in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Roselli Luca.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Risultano presenti i signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	TENUTA Nicola	SI	10	BRUNO Natale	SI
2	VITERITTI Natale	SI	11	MILORDO Angelo Luigi	SI
3	CAVALLOTTI Luigi	SI	12	MASCITTI Maria	SI
4	BASILE Giorgio	SI	13	CAPALBO Pino	SI
5	PETTINATO Pietro	SI	14	FUSCALDO Fabiana	SI
6	LUPINACCI Pietro	SI	15	MANES Ester	SI
7	ROMAGNINO Giulio	SI	16	VIGLIATURO Anna	SI
8	ROSELLI Luca	SI	17	MOLINARI Leonardo	SI
9	FABBRICATORE Cosimo	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su 17.

Sono presenti: Vice sindaco: Capalbo Maria Paola Angela- Assessori : Gencarelli Franco, Ottone Martelli, Luzzi Bina, Fabbricatore Erica.

Alle ore 15,00 il presidente del consiglio comunale apre i lavori e cede la parola al segretario generale per procedere all'appello nominale dei presenti.

Ultimato lo stesso, risultano presenti n. 16 consiglieri ed assenti n. 1 (Fuscaldo).

Si apre la fase delle comunicazioni e, preliminarmente, il presidente comunica che, stante l'assenza di previsione regolamentare non ha autorizzato il sito web acrinrete.info alla ripresa dei lavori consiliari, riscontrando la richiesta con comunicazione scritta agli atti.

Fa rilevare, inoltre, che essendo presente in aula un cittadino con attrezzatura per ripresa video dei lavori, lo stesso non risulta autorizzato e lo invita a non effettuare alcuna ripresa.

Intervengono sul tema i consiglieri Fabbricatore, Pettinato, Capalbo, il quale propone, stante l'assenza di previsione regolamentare, di far votare il consiglio sulla ripresa video dei lavori, Romagnino che, invece, propone una breve sospensione dei lavori per analizzare la questione.

Ad unanimità i lavori vengono sospesi.

Alla ripresa dei lavori, risultano presenti n. 16 consiglieri ed assenti n. 1 (Fuscaldo).

Il presidente ricorda all'assise di esprimersi con votazione palese sulla proposta del consigliere Capalbo ed, all'esito della stessa – favorevoli n. 8 (Molinari, Vigliaturo, Manes, Fabbricatore, Capalbo, Mascitti, Cavallotti, Viteritti), contrari n. 8 (Pettinato, Basile, Bruno, Milordo, Romagnino, Lupinacci, Roselli e Tenuta) – la proposta si intende non accolta.

Il presidente, visto anche l'esito della votazione, diffida il cittadino presente in aula dalla ripresa video dei lavori.

Si procede con le interrogazioni, che, lette in consiglio, vengono consegnate al tavolo della presidenza: Viteritti (3 interrogazioni), Capalbo (1 interrogazione), Mascitti (1 interrogazione), Vigliaturo (1 interrogazione).

Il sindaco risponde oralmente ad una interrogazione (sulla interruzione della fornitura idrica scuola Seggio da parte della Sorical) e l'assessore Capalbo risponde oralmente alla interrogazione sulla momentanea chiusura della biblioteca civica.

Replicano gli interroganti Viteritti e Vigliaturo, con ulteriore breve intervento dell'assessore Capalbo.

Ultimata la fase delle interrogazioni, si procede con la trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno ed il presidente cede la parola al sindaco per la relazione illustrativa.

Si apre poi la discussione ed intervengono i consiglieri Cavallotti e Viteritti.

Entra il consigliere Fuscaldo, presenti n. 17, assenti n. /.

Prosegue il dibattito ed intervengono i consiglieri Manes, Mascitti, Capalbo, Fabbricatore, Romagnino, Vigliaturo, Lupinacci, Bruno, Pettinato.

Replica del sindaco.

Si prosegue per dichiarazione di voto: Capalbo (contrario), Viteritti (contrario), Manes (contrario), Fabbricatore (favorevole), Basile (favorevole), Vigliaturo (contrario), Lupinacci (favorevole), Mascitti (contrario), Bruno (favorevole).

Si procede alla votazione, con il seguente esito, favorevoli n. 9, astenuti n. /, contrari n. 8 (Cavallotti, Viteritti, Fuscaldo, Capalbo, Mascitti, Vigliaturo, Manes, Molinari) su n. 17 consiglieri presenti e votanti.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 4 di pari data.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con altre delibere adottate in sede di controllo, aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL e dell'articolo 6, co. 2, d.lgs. 149/2011 ed s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficiarietà strutturale elencati nel D.M. Int. 24 settembre 2009; l'inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell'ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l'assenza di un'adeguata attività di recupero dell'evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, in parte con anzianità superiore a cinque anni; l'inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi

criticità in ordine alla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria;

- riscontrate tali criticità, la Sezione Regionale aveva chiesto al Comune di Acri l'adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste inadempite, a giudizio della Corte, da parte dell'ente, determinando l'aggravamento dello squilibrio finanziario ed inducendo così la medesima Sezione di controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell'ente, l'immediata preclusione ex articolo 148 bis TUEL dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge;
- accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex articolo 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, assegnando al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto finanziario;
- il Comune di Acri, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione Regionale di controllo n. 80/2013 innanzi alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 30 aprile 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis TUEL;
- in ottemperanza a quanto deciso dalle Sezioni Riunite, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter TUEL;
- successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, il Comune di Acri ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità, ex articolo 32 D.L. 66/2014, pari ad euro 15.500.000,00 ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex articolo 243 ter TUEL;
- la Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, richiesta l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, poi forniti dal Comune, ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 ed s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito;
- tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, la quale, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso;
- acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con delibera n. 65/2016, ha negato l'approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri;
- avverso tale delibera della Sezione Regionale, il Comune di Acri ha proposto una nuova impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali con sentenza n. 25/2016/EL del 9 settembre 2016, depositata in data 7 dicembre 2016, respingeva il ricorso confermando la valutazione di non congruità del piano presentato dal Comune di Acri;

- in particolare, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Acri resta negativo e critico, deponendo per l'incongruità dello stesso sia per il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. nel 2014, che per le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi;

ATTESO che con nota protocollo 79290 del 7 dicembre 2016, pervenuta, tramite PEC, in data 7 dicembre 2016, prot. 24050, il Prefetto di Cosenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 243 quater, comma 7, del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diffidava il Sindaco ed i Consiglieri del Comune di Acri a voler provvedere all'adozione della deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica nei confronti dei singoli consiglieri;

VISTO l'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, ove, al comma 1, si stabilisce che *“ La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale dell'Ente...non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione ”*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27.12.2016, con la quale si procedeva a formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- che l'art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
- che ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di dissesto finanziario, pena la sospensione dei contributi erariali;
- che l'Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così come evidenziato negli allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla disposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica - contabile del presente atto resi dal responsabile del Settore Tributi e dal responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI RIDETERMINARE la misura delle imposte, tasse locali e tariffe, ai sensi degli art.243 e 251 del D.Lgs n.267/2000, quantificate nei prospetti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO A) - ART. 172, CO 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.267/2000. VERIFICA DELLE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

ALLEGATO B) - DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA-URBANISTICA

ALLEGATO C) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ALLEGATO D) - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE, DI CUI ALL'ART.16 DEL D.P.R. N.380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALLEGATO E) - AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ARTT. 3 E 5 LEGGE N.10 DEL 1977)

ALLEGATO F) -SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO - PARCOMETRI

ALLEGATO G) - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. N. 285/1992.

ALLEGATO H) - SERVIZIO AUTOSPURGO

ALLEGATO I) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA - TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO

ALLEGATO L) - TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI

ALLEGATO M) - ALIQUOTA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU-TASI

ALLEGATO N) - ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTE TARI

ALLEGATO O) - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COMUNE DI IV CLASSE (abit. da 10.000 a 30.000)

ALLEGATO P)- CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E BENI MOBILI COMUNALI

ALLEGATO Q)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO R)- DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE, DIRITTI VARI E RIMBORSO COPIE

ALLEGATO S)- DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SPORTELLO

ALLEGATO T)- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DI STABILIRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con altre delibere adottate in sede di controllo, aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e

criticità, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL e dell'articolo 6, co. 2, d.lgs. 149/2011 ed s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel D.M. Int. 24 settembre 2009; l'inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell'ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l'assenza di un'adeguata attività di recupero dell'evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, in parte con anzianità superiore a cinque anni; l'inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria;

- riscontrate tali criticità, la Sezione Regionale aveva chiesto al Comune di Acri l'adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste inadempite, a giudizio della Corte, da parte dell'ente, determinando l'aggravamento dello squilibrio finanziario ed inducendo così la medesima Sezione di controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell'ente, l'immediata preclusione ex articolo 148 bis TUEL dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge;
- accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex articolo 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, assegnando al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto finanziario;
- il Comune di Acri, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione Regionale di controllo n. 80/2013 innanzi alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 30 aprile 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis TUEL;
- in ottemperanza a quanto deciso dalle Sezioni Riunite, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter TUEL;
- successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, il Comune di Acri ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità, ex articolo 32 D.L. 66/2014, pari ad euro 15.500.000,00 ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex articolo 243 ter TUEL;
- la Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, richiesta l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, poi forniti dal Comune, ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 ed s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito;
- tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, la quale, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso;

- acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con delibera n. 65/2016, ha negato l'approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Aciri;
- avverso tale delibera della Sezione Regionale, il Comune di Aciri ha proposto una nuova impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali con sentenza n. 25/2016/EL del 9 settembre 2016, depositata in data 7 dicembre 2016, respingeva il ricorso confermando la valutazione di non congruità del piano presentato dal Comune di Aciri;
- in particolare, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Aciri resta negativo e critico, deponendo per l'incongruità dello stesso sia per il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. nel 2014, che per le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi;

ATTESO che con nota protocollo 79290 del 7 dicembre 2016, pervenuta, tramite PEC, in data 7 dicembre 2016, prot. 24050, il Prefetto di Cosenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 243 quater, comma 7, del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diffidava il Sindaco ed i Consiglieri del Comune di Aciri a voler provvedere all'adozione della deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica nei confronti dei singoli consiglieri;

VISTO l'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, ove, al comma 1, si stabilisce che *“ La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale dell'Ente...non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione ”*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27.12.2016, con la quale si procedeva a formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- che l'art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
- che ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di dissesto finanziario, pena la sospensione dei contributi erariali;
- che l'Ente, pertanto, in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così come evidenziato negli allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla disposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

➤ tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica - contabile del presente atto resi dal responsabile del Settore Tributi e dal responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli art.49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 8 (Cavallotti, Viteritti, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Vigliaturo, Manes, Molinari), astenuti n. /, su n. 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

DI RIDETERMINARE la misura delle imposte, tasse locali e tariffe, ai sensi degli art.243 e 251 del D.Lgs n.267/2000, quantificate nei prospetti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

ALLEGATO A) - ART. 172, CO 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.267/2000. VERIFICA DELLE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.

ALLEGATO B) - DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ATTIVITA' EDILIZIA-URBANISTICA

ALLEGATO C) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ALLEGATO D) - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE, DI CUI ALL'ART.16 DEL D.P.R. N.380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALLEGATO E) - AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ARTT. 3 E 5 LEGGE N.10 DEL 1977)

ALLEGATO F) - SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO - PARCOMETRI

ALLEGATO G) - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. N. 285/1992.

ALLEGATO H) - SERVIZIO AUTOSPURGO

ALLEGATO I) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA - TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO

ALLEGATO L) - TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI

ALLEGATO M) - ALIQUOTA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU-TASI

ALLEGATO N) - ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTE TARI -

ALLEGATO O) - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COMUNE DI IV CLASSE (abit. da 10.000 a 30.000)

ALLEGATO P) - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E BENI MOBILI COMUNALE

ALLEGATO Q) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO R) - DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE, DIRITTI VARI E RIMBORSO COPIE

ALLEGATO S) - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SPORTELLLO

ALLEGATO T) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DI STABILIRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati,

sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, pena la sospensione dei contributi erariali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione dei presenti e con voti favorevoli n. 9, contrari n. 8 (Cavallotti, Viteritti, Capalbo, Mascitti, Fuscaldo, Vigliaturo, Manes, Molinari) , astenuti n. /, su n. 17 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Luca Roselli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 GEN. 2017


☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) ;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo

Li, 28.12.2016



IL SEGRETARIO GENERALE